

# SANITASERVICE ASL BA SRL

Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari  
Sede legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari  
Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato  
CF - P. IVA 07077140726  
REA n° 530566  
E-mail: [sanitaservice@asl.bari.it](mailto:sanitaservice@asl.bari.it)

Il giorno 01 dicembre 2011 nella sede della Sanitaservice Asl BA Srl comune di Bari, Lungomare Starita 6, sono presenti i Sigg:

- Dott. FELICE ANTONIO DE PIETRO Amministratore Unico della Sanitaservice Asl Ba Srl, domiciliato per la carica presso Lungomare Starita 6, che agisce in nome e per conto della Società che rappresenta.

- [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] (Ba) - Via [redacted].

## Premesso

- Che la Società, rappresentata dall'Amministratore Unico, intende instaurare un rapporto di impiego a tempo indeterminato con il lavoratore su menzionato;
- Che lo stesso è in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esecuzione dell'impiego;

## Ciò premesso

tra la Sanitaservice ASL Ba Srl, come sopra rappresentata, e il Sig. [redacted] si stipula il seguente

## Contratto di lavoro a Tempo Indeterminato

### Art.1

**OGGETTO:** La Sanitaservice ASL Ba Srl, assume a tempo indeterminato legato all'affidamento il Sig. [redacted] il quale accetta l'assunzione suddetta alle condizioni economiche – giuridiche specificate nei seguenti articoli. Il rapporto è regolato, oltre che dalla presente lettera di assunzione anche dalla normativa a livello Aziendale, a livello regionale, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Sanità Privata e dalla Legge di Diritto del Lavoro Privato Dlgs n.152/2007.

### Art2

**INQUADRAMENTO - MANSIONI:** Lei viene assunta, ai sensi dell'art. 2095 del codice civile, alla categoria professionale livello A) operai-base del CCNL Sanità Privata Aiop, Aris, Cgil-FP, Cisl -FP e Uil-Sanità in quanto dalla scrivente applicato.

La figura professionale è quella del personale tecnico esecutivo (art.3 comma 3 Legge 68/99):

- **AUSILIARIO**

Lei dovrà svolgere i compiti che Le affideremo con lealtà e diligenza, come prevede la legge e come è richiesto dalla natura del rapporto di lavoro.

Nel corso del rapporto potremo modificare i compiti affidati all'atto dell'assunzione o nei mesi immediatamente successivi (per esigenze tecniche-organizzative aziendali) nell'ambito di mansioni equivalenti, nonché affidarLe mansioni diverse e specifici incarichi operativi, anche di natura temporanea o definitiva, nell'ambito dell'attività professionale di Sua competenza al Livello A) a norma art.13 della Legge 300/70. La comunicazione sarà fatta con atto scritto se l'assegnazione supera i 3 gg. Il lavoratore pur in possesso dei titoli non potrà essere adibito a svolgere mansioni superiori. Si precisa che la declaratoria delle mansioni è quella prevista dal C.C.N.L., che verrà affissa in bacheca nei locali aziendali.

### Art3

**DATA DI ASSUNZIONE:** Il rapporto di lavoro avrà inizio dal 01 dicembre 2011 con contratto a tempo indeterminato legato all'affidamento. Lei sarà registrata sul Libro Unico del Lavoro della società.

### Art4

**SEDE DI LAVORO:** La sede legale è Lungomare Starita 6, Bari e le sedi lavoro sono stabilite presso tutte le sedi e presidi territoriali della ASL BA.

La Sua sede di prima assegnazione sarà: P.O. [redacted] presso P.O. [redacted].  
La Società si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di chiedere la disponibilità a impiegare il dipendente anche fuori la sede di servizio ordinaria, nell'ambito di servizi, uffici e

# SANITASERVICE ASL BA SRL

Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari

Sede legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari

Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato

CF - P. IVA 07077140726

REA n° 530566

E-mail: [sanitaservice@asl.bari.it](mailto:sanitaservice@asl.bari.it)

**FERIE:** Per quanto attiene alla modalità di fruizione delle ferie e dei permessi, nonché ad ogni istituto relativo alla Sua prestazione professionale, il rapporto di lavoro sarà disciplinato dal CCNL sopra citato. Le ferie dovranno essere fruito obbligatoriamente nei termini di Legge, compatibilmente con le esigenze di servizio, dovranno comunque essere richieste dal dipendente e autorizzate compatibilmente dall' azienda. L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Società previo esame Art.30 CCNL.

## Art8

**OBBLIGHI DEL DIPENDENTE:** Lei è tenuta a prestare la Sua attività lavorativa con particolare regolarità, diligenza e correttezza professionale, nel rispetto del titolo V del CCNL di categoria, in conformità alla legge, alle direttive impartite e delle prescrizioni generali contenute nel regolamento aziendale e nelle circolari e disposizioni di servizio, in vista degli obiettivi di servizio e di sviluppo della società. Non potrà né divulgare notizie attinenti l'organizzazione ed i metodi di gestione delle attività aziendali, o comunque farne uso tale da recare pregiudizio all'azienda. In particolare, Ella è tenuta, per tutta la durata del Suo rapporto d'impiego, ad osservare la massima riservatezza e non potrà fornire o divulgare notizie, dati, documenti che in relazione alle mansioni affidate Le venissero comunque a Sua conoscenza ed in Suo possesso. Inoltre Lei è obbligata a custodire e ad impiegare, con particolare diligenza, i beni aziendali che Le verranno concesse in dotazione o uso. È altresì obbligata al rispetto delle norme previste dalla Legge 626/94 come modificate dal Digs 81/08. L'inosservanza della normativa sulla sicurezza potrà essere sanzionata con il licenziamento per giusta causa previa contestazione disciplinare ai sensi della Legge 300/70.

## Art9

**DISCIPLINA AZIENDALE:** L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, e di quelle derivanti dal contratto di lavoro potrà dare luogo all'applicazione da parte nostra di sanzioni disciplinari (compreso il licenziamento) secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. A tal fine precisiamo che copia del codice disciplinare redatto in conformità dell'art. 7 legge n. 300/70 e affisso in bacheca nei locali aziendali. L'inosservanza da parte Sua degli obblighi di legge o contrattuali relativi alla diligenza, all'obbligo di fedeltà e segretezza e più in generale alle regole di corretto svolgimento del rapporto di lavoro verrà sanzionata, ai sensi dell'art. 2106 del codice civile e dell'art. 7 della legge 300/70, secondo la gravità dell'infrazione, nei modi previsti dal "Codice disciplinare aziendale", che è l'insieme delle norme disciplinari previste dal C.C.N.L. di riferimento.

## Art10

**SALUTE E SICUREZZA:** Ai sensi degli articoli 62, primo comma e 66, quarto comma del D.Lgs. 276/2003, constatato che la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del Committente, questi individua le misure per la tutela e sicurezza del Lavoratore a progetto ed ottempera agli adempimenti previsti dagli art. 21 e 22 del D.Lgs. N. 626 del 1994 e successive modifiche agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 151/2001 e modificato D.Lgs. 81/2008. Con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 21, primo comma, lett. B) di detto Decreto, provvede ad informare il Lavoratore in modo specifico sulla presenza e le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il Lavoratore si impegna ad adottare le misure di prevenzione e di protezione specifiche previste per la sua attività, pena la risoluzione del contratto.

## Art11

**DISPOSIZIONE DI RINVIO:** Per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro, sia regolati da leggi, sia stabiliti da Contratti Collettivi ed individuali di lavoro, accordi, regolamenti, normative e consuetudini. Per quanto non contemplato nella presente lettera di assunzione si fa esplicito rinvio alle norme del C.C.N.L. applicato.

## Art12

# SANITASERVICE ASL BA SRL

Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari  
Sede legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari  
Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato  
CF - P. IVA 07077140726  
REA n° 530566  
E-mail: [sanitaservice@asl.bari.it](mailto:sanitaservice@asl.bari.it)

presidi, per motivi tecnici e/o organizzativi e di servizio. L'eventuale altra dislocazione lavorativa con la relativa durata Le verrà comunicata in forma scritta. Verificata la sussistenza delle ragioni indicate, Lei non potrà in alcun modo rifiutare la nuova assegnazione. Il solo trasferimento sarà regolato come previsto dall'art. 27 del CCNL e secondo i criteri di cui art.77 nel rispetto art.13 Legge 300/70.

## Art5

**ORARIO DI LAVORO:** L'orario di lavoro è fissato per lei in 36,00 ore settimanali, per motivate esigenze dell'azienda, da svolgersi secondo una distribuzione giornaliera/settimanale che potrà subire modifiche nell'arco del primo trimestre per esigenze di avviamento organizzativo. I criteri della formulazione dei turni di servizi saranno stabiliti come previsto dall'art.18 del CCNL di riferimento e fissati dalla società secondo le esigenze dell'Amministrazione. In ogni caso sarà sempre preventivamente comunicata dalla Società in forma scritta o affissa in bacheca .

Lei è assunta a 36,00 ore per funzioni legate alla flessibilità della prestazione lavorativa sia in rapporto all'attività dell'azienda sia per esigenze assistenziali dell'utenza.

Per i contratti con orario a tempo parziale orizzontale: l'orario di lavoro è rapportato ai giorni settimanali dal lunedì al sabato e sarà svolto come segue e seguendo la turnazione\*;

Giorno	Mattino		Pomeriggio	
	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore
Lunedì	08.00	14.00	/	/
Martedì	08.00	14.00	/	/
Mercoledì	08.00	14.00	/	/
Giovedì	08.00	14.00	/	/
Venerdì	08.00	14.00	/	/
Sabato	08.00	14.00	/	/
Domenica	/	/	/	/

\*Il presente orario subisce variazioni circa la propria distribuzione in seguito a particolari esigenze di servizio, fermo restando il numero delle ore da svolgersi settimanalmente. Il dipendente potrà svolgere la propria attività su 5 o 6 giorni lavorativi, oppure nelle ore mattutine o pomeridiane (sulla base dell'organizzazione interna del reparto presso cui svolge il servizio).

In funzione delle mansioni, o di particolari esigenze tecnico-organizzative, la Società potrà richiedere la flessibilità oraria o reperibilità, tutelando sia le esigenze assistenziali dell'utenza sia i lavoratori. La prestazione di lavoro straordinario sarà regolarmente retribuita, in base alle maggiorazioni previste dal C.C.N.L., esclusivamente quando preventivamente richieste all'azienda Sanitaservice e da questa esplicitamente autorizzata, ovvero qualora richieste dalla Società stessa per esigenze tecnico-organizzative.

Si adotta al riguardo detto provvedimento, chiedendo l'impegno del dipendente a fornire contestualmente le preventive autorizzazioni tali da poter prevedere il limite orario quantitativo stabilito dalla legge e dal contratto medesimo.

La richiesta viene dettata anche nell'ottica di un contenimento dei costi.

## Art6

**RETRIBUZIONE:** La Sua retribuzione mensile, al lordo delle ritenute di legge, è composta dalle seguenti voci nelle misure a fianco di ciascuna voce indicata:

Retribuzione: come da CCNL applicato dalla scrivente;

EADR: come da CCNL applicato dalla scrivente;

Le sarà inoltre erogata una 13<sup>a</sup> mensilità come previsto dall'art. 66 del citato CCNL applicato dalla scrivente e successivi rinnovi ed integrazioni e/o da protocolli di intesa eventualmente sottoscritti dall'azienda con le rappresentanze sindacali.

La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

## Art7

# SANITASERVICE ASL BA SRL

Soggetta al controllo analogo del socio unico ASL di Bari  
Sede legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 Bari  
Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato  
CF - P. IVA 07077140726  
REA n° 530566  
E-mail: [sanitaservice@asl.bari.it](mailto:sanitaservice@asl.bari.it)

**CONDIZIONI PRELIMINARI ALL'ASSUNZIONE:** La sottoscrizione del presente contratto costituisce autocertificazione, non esaustiva, relativamente al proprio stato di salute ed alla propria situazione penale, pertanto verrà denunciato e dichiarato nullo per mancanza del presupposto oggettivo qualora dovessero emergere malattie o menomazioni che possano influenzare la Sua idoneità al lavoro da Lei non anticipatamente comunicate, ed egualmente qualora Lei abbia omesso di comunicare eventuali condanne o pendenze giudiziarie nel rispetto della norma della privacy.

## Art13

**CONDIZIONI SUCCESSIVE ALL'ASSUNZIONE:** Il lavoratore si impegna a rendere edotta l'azienda sulla sua posizione penale, mettendola di volta in volta al corrente di eventuali pendenze o condanne giudiziarie. La mancata informazione in tal senso costituisce giusta causa per il recesso ex art. 2119 c.c. Il lavoratore, ove non in possesso dei requisiti come per legge, ad esempio "titolo di studio" si riserva entro un anno da tale data ad acquisire l'idoneità.

## Art14

**SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO:** Se d'accordo con quanto precisato, voglia restituirci copia della presente lettera-contratto debitamente sottoscritta per integrale accettazione.

Con la sottoscrizione del presente contratto attesta altresì che dà esplicita autorizzazione alla stessa al trattamento dei dati personali in proprio o tramite consulenti esterni ai sensi della legge 196/2003. Per consentire la più completa cognizione della problematica da parte sua, in allegato alla presente viene unita copia del testo dell'art. 13 della legge 196/2003 inerente ai suoi diritti in relazione al trattamento dei dati. La sottoscrizione della presente è ricevuta dell'informativa e del testo del predetto art. 13, consenso espresso al trattamento dei dati personali e in particolare di quelli sensibili, consenso alla comunicazione dei dati al Consulente del lavoro e al Consulente fiscale.


La invitiamo, inoltre, a prendere atto e a sottoscrivere la nota informativa in allegato, relativa alla tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nonché la destinazione del TFR come per Legge.

In attesa della restituzione della copia della presente, firmata in segno di pieno accordo ed accettazione di tutte le pattuizioni e clausole contenute, nonché del contenuto e della portata del documento nel suo insieme, siamo a porgerLe i ns. migliori saluti.

Tutte le disposizioni del contratto individuale che dovessero derogare in pejus il trattamento in favore del lavoratore previsto nel contratto collettivo applicato, saranno considerate nulle con la conseguente diretta applicazione delle disposizioni del contratto collettivo.

Bari, 30 novembre 2011

Il legale rappresentante  
(Dott. Felice Antonio De Pietro)



---